



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

Il Tribunale Civile di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Elisabetta Garzo	Presidente
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato l'8.4.2019 dal legale rappresentante della società **Farmacia Manna Giuseppe s.a.s. del dott. Manna Mario E C.**, con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via Massimo Stanzione n. 35 C;

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di farmacia;

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:

1. la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;
2. i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
3. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
4. la visura camerale aggiornata della società;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 161 co. 6 l.fall.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 l.fall.,
cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di
concordato, e considerato che il ricorrente ha dichiarato che non pendono ricorsi di fallimento a suo
carico;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6 e ss., l.fall.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società **Farmacia
Manna Giuseppe s.a.s. del dott. Manna Mario E C.**, con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla
via Massimo Stanzione n. 35 C

delega alla procedura il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio ;

assegna il termine fino al **6.9.2019** per il deposito della domanda di concordato preventivo con la
documentazione normativamente prevista, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso e
tenuto conto della sospensione feriale;

valutata la normativa di cui all'art.161 co.7 l.fall. dispone che il debitore possa compiere atti
urgenti di straordinaria amministrazione PREVIA autorizzazione del Tribunale e l'acquisizione da
parte di tale organo del parere del nominando commissario giudiziale;

valutata la norma iva di cui all'art. 161 co.8 l.fall. dispone i seguenti obblighi informativi relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della
proposta e del piano che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la
vigilanza del nominando commissario giudiziale sino alla scadenza del termine fissato,
rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.fall.;

1. breve relazione informativa sulla gestione periodica, con l'elenco delle più rilevanti
operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti
variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
2. *report* specifico su ciascuna significativa operazione aziendale, quando si verifica;
3. situazione patrimoniale aggiornata e conto economico infrannuale aggiornato ogni 30
gg.;

h

4. elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;
5. attività compiuta e professionista nominati ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

la situazione finanziaria dell'impresa depositata con periodicità mensile andrà pubblicata dalla cancelleria nel registro delle imprese.

RILEVATO

che in considerazione della complessità della procedura e delle informazioni su indicate, che dovranno essere assunte ai sensi della normativa di cui all'art. 161 co. 6 l. fall., si deve ritenere necessaria la nomina di un commissario giudiziale nella persona di un professionista che provveda ad esaminare le informazioni portate al GD, sulla scorta dei dati contabili dell'azienda e delle altre fonti di conoscenza nomina per gli incumbenti di cui alla parte motiva, quale commissario

dott. DOMENICO COPPOLA

che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto di conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma di seguito indicata e che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario

che il deposito della somma predetta trova giustificazione nell'art. 8 del DPR 30 maggio 2002 testo unico delle spese di giustizia, a tenore del quale *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta al suo carico dalla legge o dal magistrato"*;

che l'ausiliario nominato dovrà provvedere alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferire al giudice relatore con relazioni periodiche sugli atti compiuti dall'imprenditore, a far data dalla prima relazione;

stabilisce un termine di dieci giorni entro il quale il ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del tribunale un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di € 5.000 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del commissario nominato;

delega ex art. 15 l.fall. il giudice relatore alla consequenziale attività istruttoria che adotterà, all'esito delle relazioni del proponente e dell'ausiliario, ogni ulteriore provvedimento autorizzativo in ordine alla gestione in essere; lo stesso dovrà con assoluta tempestività relazionare al tribunale

9

h

qualora dovesse risultare che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano

Il Tribunale si riserva in ogni momento di sentire i creditori.


Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte proponente e all'ausiliario nominato.

Ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Aversa, 17/04/2019


Il Giudice relatore

dott. Giovanni Di Giorgio



il Presidente

dott. Elisabetta Garzo



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
DEPOSITO

Aversa il 19 APR. 2019

MASSIMO INTERMIANO
